

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 95-46234/2011

**OGGETTO: COMUNE DI CANISCHIO - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.I.
- OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I., adottato dal Comune di Canischio, con deliberazione C.C. n. 30 del 06/10/2011, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 146/2011*)

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 30/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la seguente modifica puntuale al P.R.G.I. vigente:

- in loc. "Cà del Vivi": modifica del perimetro delle contigue aree "RC4" (residenziale di completamento) e "S9" (servizi per la residenza), al fine di realizzare una autorimessa in parte interrata di pertinenza dell'edificio residenziale esistente sull'area "RC4";
- adeguamento normativo e cartografico, mediante l'introduzione della modificazione prevista;

la "Relazione Illustrativa" della Variante reca le seguenti dichiarazioni:

- di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica comunale;
- di verifica dei limiti di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77;

Alla Variante risulta allegata specifica "Relazione geologico-tecnica" dell'area oggetto di modifica;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Canischio con deliberazione C.C. n. 30 del 06/10/2011, le seguenti **osservazioni**:

a) in relazione alla prevista realizzazione di una autorimessa in parte interrata di pertinenza dell'edificio residenziale esistente sull'area "RC4, negli atti adottati e trasmessi non viene esplicitato se il P.R.G.I. risulti già adeguato al P.A.I.; nel caso in cui lo strumento urbanistico generale non risultasse adeguato al P.A.I., si invita l'Amministrazione Comunale a procedere a tale adeguamento mediante Variante strutturale ai sensi della L.R. 01/2007. Nelle more dell'adeguamento al P.A.I., valgono le norme tecniche previste dal Piano per l'Assetto Idrogeologico: si suggerisce, pertanto, di valutare se l'intervento previsto in Variante risulti conforme con tali prescrizioni normative. Ai fini di una corretta attività di pianificazione e programmazione del territorio a scala comunale, si richiama quanto prevede il comma 2 dell'art. 50 delle Norme di Attuazione del vigente PTC2: "**2. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti)**. La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni.";

b) i contenuti degli elaborati della Variante adottati e trasmessi non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale. In particolare si sottolinea la mancanza:

- della tavola di P.R.G.I. vigente corrispondente a quella allegata alla Variante;
- delle Norme di Attuazione e delle tabelle di zona del P.R.G.I. vigenti, riferite alle aree considerate dalla Variante (area residenziale "RC4" e area a servizi "S9");

2. di dare atto che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento - PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. di trasmettere al Comune di Canischio la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 16 dicembre 2011

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
Firmato in originale